



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

Eraclea,

19 MAG 2017

Prot. N°11657.....
(Si prega di citare questo numero
nell'oggetto della Vostra risposta)

ORDINANZA N. 38 DEL 19/05/2017

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

IL RESPONSABILE AREA POLITICHE DEL TERRITORIO

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. 5 all'art. 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

VISTO l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

VISTA la L. n. 59/1997 ed il D.Lgs. n. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

VISTA la L.R.V. "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 4 novembre e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto della Regione Veneto n. 215 del 15.11.2016 avente ad oggetto "Individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2017, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116";

VISTO il Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2002 e modificato con deliberazioni consiliari n. 46/2003, n. 19/2007 e n. 33/2007;

VISTO il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31.05.2004 e la relativa variante parziale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2015;

VISTO il Regolamento sulla disciplina delle attività balneari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 06.07.2004;

VISTO il Regolamento di Disciplina delle attività civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017;



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16.03.2017 “Attuazione dell’art. 18 bis della L.R. n. 60/1993 come modificata dalla L.R. n. 7/2016. Accesso e permanenza nell’arenile dei cani accompagnati e degli altri animali d’affezione. Stagione balneare 2017”;

VISTA l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 3/2017 del 10.03.2017 dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle;

VISTA l’ordinanza n. 22 del 24.05.2012 “Regolamento di disciplina della navigazione da diporto e di tutte le micro attività ludico/diportistiche e ricreative nel Circondario Marittimo di Caorle” dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Venezia n. 43 del 26.04.2012 “Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”;

RICHIAMATA la circolare prot. n. 34660 del 7.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 16.01.2017 con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area delle Politiche del Territorio;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Eraclea si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

RITENUTO necessario disciplinare le attività balneari che si esercitano nel litorale di Eraclea Mare;

ORDINA

Art. 1 – DISCIPLINA PER LE STRUTTURE BALNEARI

1. Nelle aree rientranti nella competenza territoriale del comprensorio turistico del Comune di Eraclea, la **stagione balneare** è compresa **fra il 15 maggio e il 15 settembre**.

Agli effetti della presente Ordinanza con la dizione “stabilimento balneare” o “struttura balneare” si intendono tutte le aree e le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sull’arenile.

Durante la stagione balneare presso gli stabilimenti devono essere operativi i servizi di salvataggio, di assistenza e primo soccorso, i quali devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza in modo da prevenire i pericoli e garantire la sicurezza delle persone.



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

Il salvamento è un servizio rivolto alla collettività dei bagnanti. Esso, quindi, deve essere prestato durante tutta la stagione indipendentemente dall'apertura al pubblico della struttura balneare.

2. Lo stabilimento balneare dovrà esporre un cartello ben visibile dagli utenti (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese e tedesco) **evidenziando gli orari di apertura dello stabilimento, gli orari e le modalità del servizio di salvataggio, il significato delle bandiere (rosso, blu e giallo), e, qualora non fosse attivo il servizio di salvataggio, deve riportare la dicitura "ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"** durante il periodo di chiusura della struttura balneare.

Devono inoltre essere segnalate eventuali situazioni di pericolo per i bagnanti (ad esempio presenza di buche, scogli semisommersi, vortici, fondali insufficienti..) con cartelli indicatori ritenuti idonei, riprodotti anche nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese e tedesco) e posizionati in modo visibile.

3. E' data facoltà alle strutture balneari di utilizzare l'area in concessione anche al di fuori della "stagione balneare" (così come definita al precedente punto 1), per soli fini elioterapici, dal 1° maggio al 14 maggio e dal 16 settembre al 30 settembre, previa comunicazione scritta almeno otto giorni prima al Comune di Eraclea e per conoscenza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle. In tal caso il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi con orario dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Per i restanti giorni si dovrà issare su apposito pennone ben visibile una bandiera di colore rosso ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
4. Limitatamente ai suddetti periodi è data facoltà ai concessionari di ridurre il fronte mare destinato alla balneazione: in tal caso la parte di specchio acqueo non vigilato deve essere segnalato con cartelli recanti la dicitura di cui al precedente punto precedente punto 3 ed issata la bandiera rossa.
5. I concessionari/titolari di strutture balneari devono:
 - osservare le prescrizioni della presente ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché quelle inserite negli atti di concessione o di autorizzazione;
 - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, rendere la struttura esteticamente ed igienicamente soddisfacente e aver cura che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza, mantenendola anche durante l'apertura stagionale;
 - assicurare nei periodi di apertura delle strutture balneari, la presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale adibito a pronto soccorso di cui all'art. 3.a;
 - garantire il servizio di salvataggio e soccorso e gli altri servizi di uso comune anche per le aree libere poste tra le aree in concessione che fanno parte del medesimo settore dell'arenile;
 - consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

Art. 2 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

Art. 2.a – Divieti generali

Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo all'Autorità Marittima, è vietato, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti, ove si svolgono attività balneari:

- a) disporre sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione;
- b) occupare la fascia di 2,5 metri per tutta l'estensione del radicamento a terra dei pennelli presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o attrezzature tese a garantire il soccorso e il salvataggio;
- c) disporre qualsiasi attrezzatura, salvo i cosiddetti "carrettini" autorizzati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre i 5 metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni, e sulle aree destinate alla sosta dei natanti;
- d) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
- e) far sostare le imbarcazioni da pesca, neppure ancorandosi ai gavitelli di individuazione dello specchio acqueo riservato alla balneazione;
- f) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere non attrezzate per il passeggio;
- g) praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
- h) creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare ed alla passeggiata a mare;
- i) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
- j) tuffarsi da scogliere frangiflutti, dai pennelli, da piattaforme galleggianti e da tutte le opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale.

Art. 2.b – Attività soggette ad autorizzazione

E' vietato in assenza di autorizzazione:

- a) porre in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- b) utilizzare artifici pirotecnici senza le prescritte autorizzazioni, accendere fuochi sull'arenile, accendere luci suscettibili di arrecare turbativa al servizio di segnalamento marittimo, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- c) esercitare attività lucrative non soggette a concessione (art.68 Cod.Nav.);
- d) transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap e dei veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità (soccorso, protezione civile, etc.) e in dotazione alle Forze di Polizia e agli Organi di Vigilanza. La sosta è autorizzabile solo nelle aree a parcheggio previste dal piano particolareggiato dell'arenile. Possono transitare e sostare per le sole operazioni di carico e scarico i mezzi per la pulizia della spiaggia e per il rifornimento agli esercizi pubblici prima delle ore 9.30 e dopo le ore 19.00;



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

- e) installare tende, roulottes e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
- f) lo svolgimento di gare e altre attività organizzate, regate o altre attività interessanti anche solo in parte lo specchio acqueo demaniale marittimo ricompresi nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, da chiunque ed a qualsiasi titolo organizzate;
- g) operazioni e/o utilizzi ai sensi dell'art. 39 del reg.nav., con particolare riferimento alle operazioni di dragaggio, ripascimento e difesa della costa. In questi casi, qualora vi siano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del reg.cod.nav.

Art. 2.c – Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali promosse o patrocinate dal Comune.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al Servizio Demanio del Comune di Eraclea. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 2.d – Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o dei regolamenti comunali.

Art. 2.e – Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento di disciplina delle attività civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2017, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Art. 2.f – Disciplina del commercio al dettaglio

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta comunale, ai sensi dell'art. 48 bis L.R. Veneto 33/2002 e successive modificazioni, novellata recentemente dall'art. 16 della Legge Regionale 55/2012.

E' vietato l'esercizio del commercio itinerante nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.

L'esercizio del commercio, e comunque la sosta anche temporanea, è sempre vietato nell'arenile di libero transito costituito dai primi 5 metri dalla battigia.

L'attività non può essere svolta lungo la passeggiata a mare.

L'accesso all'arenile è consentito unicamente attraverso gli accessi pubblici di via dei Lecci, di via Marinella e di via Abeti.

Art. 2.g – Accesso degli animali da affezione sull'arenile

Nelle more dell'attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16.03.2017, l'accesso degli animali da affezione sull'arenile di Eraclea Mare è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) è consentito unicamente attraverso gli accessi pubblici di via dei Lecci, di via Marinella e di via Abeti;



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

- b) nelle “spiagge libere” è ammesso solo il transito, e non la sosta, degli animali da affezione purché accompagnati dal proprietario o da altro detentore che sia in grado di controllarli. Per “spiagge libere” si intendono l’arenile di libero transito e tutte le spiagge che non siano in concessione a terzi o che non siano regolarmente occupate per specifici usi, comprendendo anche la fascia di battigia, che deve in ogni caso essere considerata di pubblica fruizione;
- c) il proprietario o altro detentore dell’animale di affezione ha l’obbligo di avere con sé idonea attrezzatura atta ad esercitare un controllo sull’animale stesso al fine di preservare l’incolumità degli altri fruitori delle spiagge e il mantenimento dell’igiene delle stesse. Per quanto concerne i cani questi dovranno essere tenuti a guinzaglio, la cui lunghezza non potrà essere superiore a mt. 1,50, nonché dotati di idonea museruola;
- d) il proprietario o altro detentore degli animali di affezione deve essere munito di attrezzatura idonea alla raccolta immediata delle deiezioni che dovranno essere conferite nei cestini per la raccolta del rifiuto umido;
- e) è vietato l’ingresso in acqua ai cani;
- f) sono esclusi dai predetti obblighi e divieti i cani guida destinati all’accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati per il servizio di salvataggio guidati da istruttori autorizzati;
- g) l’attraversamento delle aree in concessione, al fine di raggiungere la battigia da parte degli animali d’affezione, potrà avvenire solo attraverso gli accessi pubblici di cui al precedente punto a).

Le violazioni al precedente comma, accertate in area demaniale marittima, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro prevista dall’art. 1164 c. 2 del Codice della Navigazione, o del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981 di 200 euro.

Le violazioni di cui al precedente comma accertate in tutte le altre aree pubbliche del territorio comunale comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa determinata dall’art. 61 del Regolamento di disciplina delle attività civiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017.

Art. 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Il servizio di salvataggio è un servizio di uso comune diretto gratuitamente a favore di chiunque.

Il servizio deve intendersi prestato con riferimento al fronte mare antistante la concessione demaniale o la struttura balneare.

E’ fatto obbligo ad ogni concessionario/titolare di struttura balneare di organizzare il servizio di salvataggio.

Tale servizio di salvataggio può essere organizzato in forma “individuale” da ciascun concessionario, o altrimenti può essere organizzato in forma “collettiva” da consorzi/società appositamente incaricati dai concessionari interessati, tenuti a darne comunicazione al Comune di Eraclea e per conoscenza all’Autorità Marittima secondo le modalità di cui all’articolo 3.a.

In ogni caso, chiunque sia tenuto a provvedere al servizio di salvataggio, in forma individuale o collettiva, deve presentare al Comune di Eraclea e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, prima dell’inizio della stagione balneare un proprio “Piano di salvataggio” che dovrà contenere le generalità del legale rappresentante dell’impresa che



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

effettua il servizio, il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle delle torrette/altane, delle unità a remi e/o ad idrogetto e/o moto d'acqua, il numero e la qualifica del personale adibito al servizio di salvataggio, inquadrato eventualmente nel servizio di salvataggio collettivo di cui al successivo art. 3.b, nonché tutte le altre informazioni previste nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle. Il "Piano di salvataggio" dovrà essere corredato di planimetria dalla quale emerga il posizionamento della torretta o altana numerata. Tale posizionamento dovrà essere dotato di coordinate gps.

Le torrette devono essere opportunamente numerate sulla parte superiore, affinché siano facilmente individuabili dall'elisoccorso, in ordine progressivo a partire da ovest (a confine con il Comune di Jesolo) verso est (in direzione del Comune di Caorle).

Per una migliore funzionalità del servizio, gli organi competenti potranno disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

Dal 1° maggio al 30 settembre, il limite della zona di mare riservata alla balneazione, per una distanza di 500 metri dalla costa, deve essere segnalato attraverso il posizionamento di gavitelli di colore rosso posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro parallelamente alla linea di costa in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni in numero minimo di 2 (due). Tali gavitelli vanno monitorati quotidianamente ed eventualmente sostituiti. Al termine della stagione balneare e non oltre il 15 ottobre le segnalazioni di cui sopra vanno tutte rimosse.

Lo stabilimento balneare deve issare su apposito pennone una bandiera di indicazione di colore rosso, giallo o blu ed esporre un cartello ben visibile dagli utenti (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese e tedesco) in cui viene evidenziato il significato del colore delle bandiere stesse:

BLU: servizio di salvataggio a pieno regime;

ROSSA: servizio di salvataggio assente o balneazione sconsigliata per condizioni meteomarine sfavorevoli;

GIALLA: servizio di salvataggio ridotto.

I servizi di salvataggio osserveranno i seguenti orari minimi:

- dal 15 giugno al 3 settembre dalle ore 09.30 alle ore 19:00;
- dal 15 maggio al 14 giugno e dal 4 settembre al 15 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

In relazione alla presenza di bagnanti in mare, il servizio di salvataggio potrà essere ridotto del 50% per 90 minuti consecutivi nell'arco temporale dalle 12:30 alle ore 15:30, al fine di garantire il recupero psicofisico (pausa pranzo) degli assistenti, previa esposizione della **bandiera gialla** e di un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti recante la seguente dicitura: "ATTENZIONE IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E' RIDOTTO DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 15:30". In tale fascia oraria non è consentita la sospensione del servizio di salvataggio.

Art. 3.a – Servizio di salvataggio "INDIVIDUALE"

1. Il servizio di salvataggio nella sua consistenza minima e prescindendo dalla forma in cui esso è svolto deve essere assicurato da almeno un assistente abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Società Nazionale di Salvamento e provvisto di brevetto in corso di validità, ogni **160 metri** di fronte mare in concessione o frazione e dotato di un'unità a



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

remi o a motore ad idrogetto. Per unità a motore con propulsione ad idrogetto si intende anche la moto d'acqua.

2. L'assistente bagnanti deve:

- indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" (o sinonimo), eventualmente anche in più lingue, di colore bianco, ben visibile sul busto ed essere dotato di fischietto professionale;
- non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore, o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- deve stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella propria postazione, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio;
- il piano per il servizio di salvataggio dovrà tenere in considerazione, la dislocazione dei pennelli a mare; pertanto le postazioni di salvataggio dovranno essere ubicate in modo da garantire la massima visibilità dello specchio acqueo antistante.

3. Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri o dove la naturale sopraelevazione dell'arenile rispetto allo specchio acqueo lo consenta – devono essere permanentemente disponibili:

- una ricetrasmittente o telefono cellulare dedicato per le comunicazioni di servizio e collegato con il pronto soccorso e con i numeri di emergenza;
- un binocolo;
- un paio di pinne;
- un megafono;
- un'unità (a remi o a motore con propulsione ad idrogetto) idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, né deve navigare per scopi diversi dal soccorso nella zona riservata alla balneazione; è tuttavia consentito compiere prove a motore con rotte perpendicolari alla costa e a lento moto in occasione dell'inizio di ciascun turno degli addetti al salvataggio.

4. E' facoltà del concessionario posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione nel Piano di Salvataggio, quale mezzo d'organizzazione integrativo/alternativo dell'attività di salvamento predisposta a norma del presente articolo. In tale caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta SALVATAGGIO su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso;
- dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
- il conduttore della moto dovrà essere in possesso di patente nautica da diporto in corso di validità e di certificazione/autocertificazione redatta dal datore di lavoro ex artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 attestante la formazione per l'utilizzo di acquascooter per finalità di soccorso agli operatori;
- a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
- durante l'uscita in mare conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco;



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

- la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi;
 - l'intervento non dovrà comportare la contemporanea scoperta di due postazioni di salvamento adiacenti tra loro.
5. E' rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, ecc.).
 6. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
 7. Quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo, o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio, o pericolosa. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante, o megafono.
 8. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - tre bombole individuali di ossigeno da un litro, senza riduttore di pressione;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu", o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
 9. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare, deve essere dotato:
 - di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - di un apposito locale che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso.

Art. 3.b – Servizio di salvataggio “COLLETTIVO”

1. L'eventuale “Piano collettivo di salvataggio” dovrà contenere le prescrizioni minime del Piano individuale di salvataggio, sopra indicato all'art. 3.a, dovrà contenere inoltre l'elenco degli stabilimenti l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio i nominativi dei relativi titolari e l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio nonché tutte le altre informazioni previste nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.
2. Il trasferimento dell'organizzazione dal servizio di salvataggio non realizza il trasferimento della responsabilità del corretto funzionamento del servizio medesimo che, in forza del titolo concessorio, rimane in capo al concessionario/titolare dello stabilimento balneare.
3. Le dotazioni delle postazioni devono essere conformi all'elenco riportato nell'articolo precedente, ad eccezione delle bombole di ossigeno che saranno disponibili presso i “punti di primo soccorso” organizzati sul litorale di giurisdizione.



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

4. Le postazioni di salvataggio devono essere in numero adeguato anche in relazione all'afflusso turistico e comunque non inferiore ad una ogni **160 metri** di fronte mare e organizzate con una unità a remi con una persona abilitata al salvamento.
La singola postazione può coprire fino a **250 metri** di arenile se composta da due persone abilitate e da una unità a remi e fino a **320 metri** se organizzata con due persone abilitate, con una unità a motore a propulsione ad idrogetto e idonea altana o torretta. Per unità a motore con propulsione ad idrogetto si intende anche la moto d'acqua con le caratteristiche descritte al precedente art. 3.a.4.
- 5 In caso di accertata non conformità dei piani alle presenti norme, ciascuno stabilimento balneare sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del precedente articolo 3.a.

Art. 4 – SANZIONI

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 39 della Legge 11.02.1971, n. 50 e successive modifiche, ovvero dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 (codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965 n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marittime protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza della pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro, così come previsto dall'art. 1164 comma 2°, introdotto dalla legge 8 luglio 2003, n. 172.
- 3 La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del Regolamento di disciplina delle attività civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017.
4. Per le violazioni di carattere commerciale, ambulante e non, si rinvia alle norme specifiche in materia.
5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. n. 507/99, L.R. Veneto 10/77).
6. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del titolo VIII del regolamento di Disciplina delle Attività Civiche.

Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico, per la massima diffusione agli utenti, a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari nonché da coloro che esercitano attività in arenile in luogo ben visibile per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce e abroga la propria ordinanza n. 32 dell'08.07.2015.



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

3. La presente ordinanza viene esposta all'albo pretorio del Comune di Eraclea e pubblicata sul sito internet www.comune.eraclea.ve.it.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE DEL
TERRITORIO

Paolino arch. RAMON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolino Ramon', written in a cursive style.

